



SERVIZIO PRIVACY

Newsletter 5/2010

Divieto di telecamere sui luoghi di lavoro senza tutele per i lavoratori

L'installazione di una telecamera che riprende i luoghi di lavoro, motivata per ragioni di sicurezza, deve rispettare le norme del codice in materia di protezione dei dati personali, le prescrizioni del Provvedimento a carattere generale del 8 aprile 2010 e dello Statuto dei lavoratori, che vietano il controllo a distanza dei dipendenti.

A seguito della segnalazione di una dipendente, il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato che il dispositivo per la ripresa di immagini era stato installato senza che nelle vicinanze fossero stati affissi cartelli che ne segnalassero la presenza e senza rispettare le prescrizioni e procedure dal citato Provvedimento dell'Autorità nonché quelle previste a tutela dei lavoratori.

In particolare queste ultime obbligano il datore di lavoro, nei casi in cui per specifiche esigenze organizzative e di sicurezza, abbia necessità di installare nello spazio lavorativo impianti audiovisivi o altre apparecchiature analoghe, ad un previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna, o a ricorrere infine all'Ispettorato del lavoro. L'Autorità ha osservato, inoltre, che anche laddove vi fosse un uso sporadico delle telecamere, la giurisprudenza della Cassazione afferma che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso dal fatto che esso "sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente".

Il Garante con provvedimento 10 giugno 2010 ha disposto il blocco del trattamento illecito in attesa dell'eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto ed ha trasmesso all'autorità giudiziaria copia degli atti per l'accertamento di eventuali profili penali.